

L'ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ

Un'assicurazione per la reintegrazione

SCOPO DELL'AI

- Prevenire, ridurre o eliminare l'invalidità mediante provvedimenti d'integrazione adeguati, semplici e appropriati
- Compensare le conseguenze economiche permanenti dell'invalidità mediante un'adeguata copertura del fabbisogno vitale
- Aiutare gli assicurati interessati a condurre una vita autonoma e responsabile

PRINCIPIO DELL'AI

La reintegrazione prevale sulla rendita

INVALIDITÀ

- Elemento medico
- Elemento economico
- Nesso di causalità

ELEMENTO MEDICO

- Incapacità lavorativa causata dal danno alla salute: limitazione nei pesi, postura, ecc.
- Determinata dal medico del Servizio medico regionale

ELEMENTO ECONOMICO

- Reddito senza invalidità
- Reddito da invalido: attività esigibile
- Mercato del lavoro presunto in equilibrio

LE PRESTAZIONI

- Misure reintegrative
- Assegno per grandi invalidi
- Rendita

INIZIO ED ESTINZIONE DEL DIRITTO

- Inizio: non appena sembrano appropriate per lo scopo, considerando l'età e lo stato di salute dell'assicurato
- Atti a migliorare, ripristinare, conservare la capacità di guadagno
- Non vi è l'anno di carenza!
- Di principio solo in Svizzera, eccezionalmente all'estero
- Fine: al più tardi all'età del pensionamento AVS


PROVVEDIMENTI PROFESSIONALI

- Orientamento professionale
- Prima formazione professionale
- Riformazione professionale
- Aiuto al collocamento
- Aiuto in capitale

ASSEGNO PER GRANDI INVALIDI

- Gradi: lieve, medio, elevato
- Aiuto diretto e indiretto
- Atti ordinari della vita: vestirsi, mangiare, lavarsi, spostarsi, ecc.
- Diritto: 1 anno di carenza, non importa se vi è un grado di invalidità, non importa la situazione economica dell'assicurato
- Supplemento per cure intensive

LE QUOTE DI RENDITA



INIZIO DEL DIRITTO

Il diritto alla rendita (...) nasce il più presto nel momento in cui l'assicurato:

- a. presenta un'incapacità permanente al guadagno (art. 7 LPGGA) pari almeno al 40 per cento, oppure
- b. è stato, per un anno senza notevoli interruzioni, incapace al lavoro (art. 6 LPGGA) per almeno il 40 per cento in media.

IMPORTO

- Determinato dalla cassa di compensazione alla quale l'assicurato ha versato i contributi
- Coincide con la rendita AVS
- Minimo fr. 1'075.-- / mese
- Massimo fr. 2'150.-- / mese

LA QUINTA REVISIONE

Le novità principali della riforma


SITUAZIONE ATTUALE

- Entrata in vigore il 1 gennaio 2008
- Ordinanza in settembre davanti al Consiglio federale
- Progetti parziali in fase di elaborazione
- Circolari e direttive in fase di consultazione

ARGOMENTI


- Alcune statistiche
- Gli obiettivi del Consiglio federale
- La 5a revisione: punti principali

EVOLUZIONE DELLE RENDITE




CAUSE SECONDO L'ETÀ

Nuove rendite AI in seguito a malattia in Svizzera 2005




CAUSE DELLE RENDITE

Percentuale delle rendite AI sulla popolazione attiva (18 anni – età AVS)



GLI OBIETTIVI DEL CONSIGLIO FEDERALE

Tramite il rafforzamento dei provvedimenti
reintegrativi



Diminuzione del 20%-30%
dei nuovi beneficiari di rendita




Risanamento

LA QUINTA REVISIONE LAI

- Rilevamento tempestivo
- Intervento tempestivo
- Estensione delle misure professionali
- Incentivi ai datori di lavoro
- Diritto alla rendita
- Misure di risparmio

PROBABILITÀ DI REINTEGRARE



RILEVAMENTO TEMPESTIVO

Obiettivo: reinserire velocemente ed
⇒ evitare che l'incapacità lavorativa diventi
invalidità

Oggi il 94.5 % dei casi si annuncia dopo 12 mesi
dall'incapacità lavorativa

- Comunicazione dei casi da parte di diversi attori
- Dopo alcune settimane, se c'è minaccia di cronicizzazione

PRINCIPIO

- Incapacità al lavoro
- Durata minima stabilita dal Consiglio federale (4 settimane)
- Collaborazione con altre assicurazioni sociali e private e con i datori di lavoro
- Segnalazione da parte di diverse persone legittimate

INTERVENTO TEMPESTIVO

⇒ Obiettivo: mantenimento del posto di lavoro, integrazione in nuovo posto nella stessa azienda o altrove

- Con la messa in atto rapida di misure con accesso facilitato

PROCEDURA

- Fase:
 - domanda AI necessaria
 - circa 6 mesi
 - nessun diritto a questa prestazione
 - nessuna indennità giornaliera

- Adeguamento del posto di lavoro
- Corsi di formazione
- Collocamento
- Orientamento professionale
- Riabilitazione socioprofessionale
- Provvedimenti di occupazione

MISURE DI REINSERIMENTO

→ Obiettivo: miglioramento e mantenimento della reintegrabilità

- Misure di riabilitazione socioprofessionale e d'occupazione
- Accompagnamento intensivo degli Uffici AI
- Parte di un piano di reintegrazione professionale concreto
- Diritto a un'indennità giornaliera dell'AI
- max. 1 anno (eccezioni : + 1 anno)
- In stretta collaborazione con il datore di lavoro

COLLOCAMENTO

- Sostegno attivo alla ricerca di un posto di lavoro
- Consulenza costante per conservare il posto di lavoro

- Esame sommario della situazione
- Attuazione immediata
- Intensa collaborazione con il datore di lavoro

- Assegno di introduzione max. 180 giorni (importo max. delle IG)
- Contributi $\frac{1}{2}$ assicurato e $\frac{1}{2}$ AI

GLI INCENTIVI AL DATORE DI LAVORO

- Nell'ambito dei provvedimenti di reinserimento, possibilità di versare un contributo al DL se l'A rimane occupato all'interno dell'azienda (art. 14 a cpv. 5).

GLI INCENTIVI AL DATORE DI LAVORO

- Possibilità di accordare un'indennità per sopperire all'aumento dei contributi alla PP e all'APG in caso di malattia, se:
- nell'arco di due anni, l'A ridiventa inabile al lavoro a causa della malattia preesistente
- all'insorgere dell'incapacità lavorativa, il rapporto di lavoro è durato più di tre mesi
- l'incapacità lavorativa causa l'aumento di contributi

DIRITTO ALLA RENDITA

- Per il diritto alla rendita è determinante la data i cui è stata depositata la domanda di prestazioni
- Il diritto nasce al più presto 6 mesi dalla data della richiesta



Per sollecitare gli assicurati ad inoltrare la domanda il più presto possibile, per garantire il successo di eventuali provvedimenti professionali

DIRITTO ALLA RENDITA

- Capacità di guadagno o di svolgere le mansioni consuete non può più essere ristabilita, mantenuta o migliorata con provvedimenti reintegrativi ragionevolmente esigibili
- Incapacità al lavoro in media del 40% per almeno un anno (senza interruzioni)
- Dopo un anno ancora invalido per il 40% almeno

MINIMO CONTRIBUTIVO

- Il diritto alla rendita nasce se gli assicurati hanno versato, al momento dell'insorgenza dell'invalidità, almeno 3 anni di contributi

CORRETTIVI DI INCENTIVI NEGATIVI

- Eliminazione del rischio di diminuzione della rendita in caso di aumento del salario:
aumento max. fr. 1'500.– all'anno → solo i 2/3 presi in considerazione

IN CONCLUSIONE

Risanamento strutturale attraverso il potenziamento dell'integrazione con investimenti per circa mezzo miliardo di franchi all'anno per la reintegrazione

Rendere l'AI un'assicurazione d'integrazione:

- Con strumenti volti al mantenimento del posto di lavoro più rapidi e “su misura”.
- Con una filosofia fondata sulla consulenza.